

La Consulta giudica legittima la soppressione, nell'ambito del comparto Ministeri, dell'area separata della vice dirigenza

[Corte cost. 3 ottobre 2016, n. 214 – Pres. Grossi, Est. Sciarra](#)

Pubblico impiego – Vicedirigenza – Soppressione - Questione infondata di costituzionalità

Non sono fondate - con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102 comma 1, 103 comma 1, 111 commi 1 e 2, 113 e 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Cedu - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'abrogazione ex nunc dell'art. 17 bis T.U. 30 marzo 2001 n. 165, il quale aveva previsto, attraverso la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, l'istituzione dell'area separata della vice dirigenza (1).

(1) I. - Con una articolata decisione la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate a suo tempo dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (con ordinanza 16 aprile 2014 n. 1918, in *Foro Amministrativo*, 2014, 1073), la quale, nel ribaltare la pronuncia del T.a.r. per il Lazio, sez. I, 9 novembre 2012, n. 9220, aveva dubitato della costituzionalità della norma del luglio 2012, emanata in occasione dell'ennesimo intervento urgente di revisione della spesa pubblica, che aveva abrogato l'art. 17 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001 recante l'istituzione del ruolo della vice dirigenza.

Secondo tale ultima norma, introdotta nel 2002, la contrattazione collettiva del comparto Ministeri avrebbe dovuto disciplinare l'istituzione di un'apposita separata area relativa alla vice dirigenza, nella quale sarebbe stato ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che avesse maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.

Al fine di ottenere l'attuazione di tale norma era stato avviato un contenzioso avverso il silenzio serbato dai dicasteri interessati, conclusosi con una sentenza di accoglimento che ordinava agli stessi di esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare in via definitiva l'istanza di parte ed il conseguente atto di messa in mora entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di notifica ad esse della presente sentenza, che avverrà a cura della parte ricorrente.

In sede di successiva ottemperanza, sopraggiungeva la norma abrogativa del menzionato art. 17 *bis*. Conseguentemente il Tar adito per l'esecuzione rigettava il ricorso sulla base dell'art. 5, d.l. n. 95 cit., rilevando (nel respingere anche le questioni di costituzionalità) come il bene della vita attribuito dal giudicato avesse natura meramente procedimentale perché si era soltanto stabilito l'obbligo di avviare la procedura per la creazione dell'area separata della vice dirigenza, che era però ben lungi dall'essere stata concretamente introdotta; tanto meno era

stata attribuita ai ricorrenti la qualifica di vice dirigenti al momento dell'approvazione della norma che ha abrogato tale qualifica: sicché tra questa e quella non si può ravvisare un effettivo conflitto.

II. - Il Consiglio di Stato, non condividendo tale valutazione, ha rimesso la questione al giudizio della Consulta.

In particolare, è stato censurato:

a) l'intento elusivo del giudicato, con conseguente eccesso di potere legislativo e violazione dell'art. 101 Cost., risultando la norma adottata *"non per regolare astrattamente la materia, ma per incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale in corso"*, in relazione agli artt. 3, 111 e 117, Cost, con riferimento all'art.6, comma primo, Cedu;

b) la natura provvedimento della norma con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 97, 101 e 113, Cost.;

c) l'invasione dell'area riservata alla funzione giurisdizionale e la conseguente lesione del principio della divisione dei poteri in relazione agli artt.102, primo comma e 103, primo comma, Cost.

III. - Con la sentenza in epigrafe la Consulta ha respinto tutti i profili di incostituzionalità dedotti, sulla scorta dei seguenti principali argomenti:

d) in primo luogo è stato evidenziato che non sussiste alcuna sovrapposizione o conflitto, tra l'accertamento giudiziale contenuto nel giudicato e l'abrogazione, a opera dell'impugnato art. 5, comma 13, della disposizione istitutiva dell'area della vicedirigenza, in quanto il vincolo originato dal giudicato concerneva specificamente ed esclusivamente l'avvio della complessiva procedura prevista ai fini dell'istituzione della detta area e lasciava, perciò, del tutto libero lo spazio a un successivo intervento legislativo abrogativo della disposizione istitutiva della vicedirigenza;

e) in secondo luogo, è stato richiamato il contesto economico dell'epoca, e per questa via è stato individuato lo scopo principale della norma, approvata con lo strumento della decretazione d'urgenza per fronteggiare la grave crisi finanziaria che aveva colpito l'Italia tra la fine del 2011 e la prima metà del 2012, attraverso la riduzione della spese corrente delle amministrazioni pubbliche;

f) in terzo luogo, è stato escluso che l'accoglimento della domanda per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento ed il conseguente obbligo di adottare l'atto di indirizzo di avvio della procedura istitutiva della vicedirigenza, possa qualificarsi in termini di bene della vita attuale, suscettibile di essere protetto dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU;

g) infine, è stata escluso il carattere di legge provvedimento dell'art. 5 comma 13 cit., in quanto norma priva di «contenuto particolare e concreto» ma, al contrario, recante una previsione di carattere astratto, in forza della quale la vice dirigenza non è (più) prevista nell'organizzazione del lavoro pubblico.

IV. - Per completezza si segnala:

h) sul rigetto di altra q.l.c. sollevata su di un distinto comma del medesimo art. 5 d.l. 95 del 2012, Corte cost., 6 maggio 2016, n. 95, in *Diritto & Giustizia* 9 maggio 2016, con nota di MARINO;

i) sulla natura costitutiva della determinazione della contrattazione collettiva necessaria per la istituzione del comparto della vicedirigenza e sulle connesse ricadute in termini di giurisdizione, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2011, n. 28208, in *Foro it.*, 2012, I, 436; Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14656, *ibidem*, I, 3011; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 204, *id.*, 2010, III, 197, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.